



Città di
MERATE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, artt. 816-847)

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 22.12.2020 e MODIFICATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL



Città di
MERATE

Sommario

PARTE PRIMA	1
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	1
Articolo 1 -Oggetto del regolamento	1
Articolo 2 -Tipi di occupazione	1
Articolo 3 - Soggetto passivo	2
Articolo 4 - Soggetto attivo	2
Articolo 5 - Concessioni e autorizzazioni	2
Articolo 6 – Iter amministrativo dell’ufficio competente nella materia oggetto della richiesta	3
Articolo 7 - Rilascio della concessione o autorizzazione	4
Articolo 8 - Principali obblighi del concessionario	5
Articolo 9 - Revoca e modifica. Rinuncia.	5
Articolo 10 - Decadenza ed estinzione della concessione	6
Articolo 11 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	7
Articolo 12 - Subentro	7
Articolo 13 – Rinnovo	7
PARTE SECONDA	7
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE	7
Articolo 14 - Piano generale degli impianti	7
Articolo 15 – Tariffe e coefficienti	8
Articolo 16 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	8
Articolo 17 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	9
Articolo 18 - Riduzioni e Maggiorazioni	10
Articolo 19 – Esenzioni	11
Articolo 20 - Termini per il versamento del canone	12
Articolo 21 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	13
Articolo 22 - Sanzioni	14
Articolo 23 – Rimborsi	14
Articolo 24 - Mercati e fiere	14



Città di
MERATE

Articolo 25 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"	14
Articolo 26 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati	15
Articolo 27 - Freccie direzionali – Pre-insegne	15
Articolo 28 - Locandine	15
Articolo 29 – pubblicità varia	15
PARTE TERZA	15
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	15
Articolo 30 - Gestione del servizio	16
Articolo 31 - Impianti di proprietà' del Comune. Superfici	16
Articolo 32 - Canone sul servizio affissioni	16
Articolo 33 - Tariffe e maggiorazioni	16
Articolo 34 - Riduzione del canone	17
Articolo 35 - Esenzioni dal canone	17
Articolo 36 - Modalità per il servizio affissioni	17
Articolo 37 - Vigilanza sanzioni amministrative	18
PARTE QUARTA	18
DISCIPLINA TRANSITORIA – DISPOSIZIONI GENERALI	18
Articolo 38 - Norme transitorie	18
Articolo 39 - Contenzioso	19
Articolo 40 - Trattamento dei dati personali	19
Articolo 41 - Allegati	19
Articolo 42 - Entrata in vigore	
Allegato A – CLASSIFICAZIONE ZONE	20
Allegato B - COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	27
Allegato C) - COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	28
Allegato D) ELENCO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI	31



**PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

Articolo 1 -Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Merate, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Ai sensi del citato art. 1 comma 816 della L. 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private soggette ad uso pubblico *
5. I Regolamenti comunali settoriali, es. Regolamento di manomissione suolo pubblico, se espressamente non abrogati, rimangono in vigore.
6. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.

Articolo 2 -Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

* il comma 819 lett a) della L. 160/2019 non ripropone quanto previsto dall'art 38, comma 3 del D.lgs 507/93; tuttavia si ritiene che l'occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all'uso pubblico cui la stessa è destinata, giustificando così l'applicazione del canone; a supporto di tale tesi l'art. 825 del codice civile rubricato "diritti demaniali su beni altrui" prevede che sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico (c.c.823) i diritti reali che spettano allo Stato, alle Province ed ai Comuni su beni appartenenti ad altri soggetti (cc 824) quando i diritti stessi sono costituiti per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.



Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 4 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Merate.
2. Il Comune di Merate ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, ha affidato in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e la riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Articolo 5 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private soggette ad uso pubblico.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D. Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili dà luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune.
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili dà luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.



6. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
7. Relativamente all'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al vigente Regolamento del commercio su aree pubbliche.

Articolo 6 – Iter amministrativo dell'ufficio competente nella materia oggetto della richiesta

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione; il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dall'ufficio comunale competente, nel merito, nella materia oggetto della richiesta; chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza utilizzando la modulistica predisposta dal Comune e resa disponibile sul sito internet istituzionale.
2. L'istanza dovrà essere presentata almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'occupazione stessa.
3. Il termine ultimo per la conclusione dell'ufficio competente nella materia oggetto della richiesta è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione dell'apposita istanza.
4. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
5. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere:
 - a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. la ragione per la quale è richiesta;



- f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
6. Quando un'esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
 8. In caso di diniego il Responsabile dell'ufficio competente nella materia oggetto della richiesta provvede a comunicarlo al richiedente, per iscritto.
 9. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.
 10. La comunicazione scritta, trasmessa dal Responsabile dell'ufficio competente nella materia oggetto della richiesta, relativa alla mancanza di alcuni degli elementi di cui ai precedenti commi 4 e 7, senza che il richiedente abbia provveduto all'integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile dell'ufficio competente nella materia oggetto della richiesta richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
 11. La copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 7 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento del canone, se dovuto;
 - b) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - c) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - d) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;



e) versamento del deposito cauzionale ove richiesto dai relativi Regolamenti settoriali.

Articolo 8 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
8. Il Comune è manlevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico e/o l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria.

Articolo 9 - Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione/ l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.



5. Qualora l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non siano ancora iniziate il richiedente può, con richiesta scritta motivata, modificare la data di inizio delle stesse – fermo restando il numero massimo dei giorni previsti nella domanda originaria; in tal caso, l'autorizzazione – qualora già rilasciata – risulterà valida se corredata dalla comunicazione di accettazione di modifica della data di inizio.
6. Non sono rimborsabili eventuali diritti di segreteria corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.
8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 10 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il responsabile dell'ufficio competente notifica le contestazioni al concessionario, indicando un termine congruo, e comunque non superiore a venti giorni solari, per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, la concessione si intende decaduta e il titolare è obbligato alla rimozione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi; in caso di inottemperanza il responsabile dell'ufficio competente provvede d'ufficio e procede ad addebitare, a carico del soggetto inadempiente, le spese sostenute.
3. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
4. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
5. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.



Articolo 11 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 12 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, inoltrando al Comune la relativa istanza, nella quale dovranno essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
3. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
4. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 13 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, presentando apposita istanza.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.

PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 14 - Piano generale degli impianti

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; qualora non obbligatorio vigono le disposizioni del Nuovo Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).



I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.

La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Nuovo Codice della Strada, al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso nonché ad eventuali regolamenti comunali vigenti in materia.

Articolo 15 – Tariffe e coefficienti

1. Ai fini dell'individuazione della tariffa standard applicabile il Comune di Merate si colloca nella fascia – così come definita dai commi 826-827 dell'art. 1 della L. 160/2019 – avente popolazione con oltre 10.000 ed inferiore a 30.000 abitanti e pertanto:
 - a. La tariffa standard annua per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari è di Euro 40,00 il mq.;
 - b. La tariffa standard giornaliera per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari è di Euro 0,70 il mq.;
2. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria: € 1,50;
3. Ai fini della determinazione del canone il territorio comunale è così classificato:
 - a. relativamente alle occupazioni di suolo pubblico è suddiviso in zone classificate "centro storico", "centro abitato" e "zone periferiche" come da allegato A1) al presente Regolamento;
 - b. relativamente alle esposizioni pubblicitarie è suddiviso in zone classificate "zona 1" e "zona 2" in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile come da allegato A2) al presente Regolamento;
4. Il canone per ciascuna concessione/autorizzazione è individuato applicando, alle tariffe di cui al precedente comma, i coefficienti individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione in base alla zona di cui all'allegato B);
 - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati,
 - d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e. graduazione in base alla tipologia della diffusione di messaggi pubblicitari, di cui all'allegato C);

Articolo 16 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:



- a) sono annuali le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni.

Articolo 17 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore; solo nei casi in cui l'occupazione sia inferiore al mezzo metro quadro l'arrotondamento è effettuato per difetto.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi: le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato successivo; sono esenti i messaggi pubblicitari la cui superficie sia inferiore a trecento centimetri quadrati. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dal presente regolamento, moltiplicata per i metri quadrati.
6. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 13 alla quale si applicano i coefficienti previsti dal presente regolamento. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
7. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
8. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso,



per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

9. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
10. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso
11. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, come indicato nel successivo articolo denominato "riduzioni e maggiorazioni",
12. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
13. Non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori a € 2,00.

Articolo 18 - Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe calcolate ai sensi dell'articolo denominato "modalità di determinazione del canone":
 - a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, edicole, rivendite di giornali, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
 - e) Per le occupazioni del sottosuolo finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, è prevista una riduzione del 75%;
 - f) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
 - g) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
 - h) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%;
 - i) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50%;
 - j) Per le occupazioni temporanee su stalli di sosta di parcheggio si applica la maggiorazione del 300%;
 - k) La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulla tariffa base:
 - a) fino a 8 ore: 30%
 - b) oltre le 8 ore e sino alle 24 ore: tariffa giornaliera intera.



Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

Articolo 19 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- g) le occupazioni relative a manifestazioni, di qualsiasi genere, per le quali sia stato concesso il patrocinio, con espressa indicazione di esenzione, nonché le occupazioni relative a manifestazioni di qualsiasi genere effettuate dalle Associazioni di Merate inserite negli albi comunali delle Associazioni approvati con delibera della Giunta Comunale;
- h) le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica;
- i) le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande, bow-windows e simili (infissi di carattere stabile);
- j) i passi carrabili e gli accessi a raso;
- k) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- l) le occupazioni degli spazi pubblici con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- m) le infrastrutture relative a stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- n) gli addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
- o) le occupazioni di carattere politico, sindacale, culturale e sportivo che non eccedano la superficie di 10 mq
- p) le rastrelliere per parcheggi gratuiti di biciclette;
- q) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- r) le occupazioni di aree cimiteriali;
- s) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- t) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;



- u) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- v) i messaggi pubblicitari la cui superficie sia inferiore a trecento centimetri quadrati.
- w) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- x) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- y) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- z) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- aa) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- bb) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- cc) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Articolo 20 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi



e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 500,00, è consentito il versamento in rate bimestrali di pari importo scadenti il 30/04, il 30/06, il 31/08 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo 21 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;Lo stesso deve inoltre procedere alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese e all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.
3. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme nello stesso indicate. Fuori dei casi di contestazione immediata il concessionario del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il concessionario del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute. Nel caso di mancato adempimento procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.



Articolo 22 - Sanzioni

1. Il tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D. Lgs. 267/2000.
2. L'omesso versamento del canone comporta la decadenza della concessione. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni previste nel presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 23 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio competente per materia che ha rilasciato la concessione entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

Articolo 24 - Mercati e fiere

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 25 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.



Articolo 26 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 27 - Freccette direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o freccette direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 28 - Locandine

In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 29 – pubblicità varia

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale è soggetta all'applicazione del presente Regolamento;
2. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica che hanno ottenuto il patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale è consentita soltanto nelle posizioni individuate/autorizzate preventivamente dall'Amministrazione comunale;
3. Il canone è dovuto anche per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini.

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI



Articolo 30 - Gestione del servizio

1. Preso atto che l'articolo 1 comma 836 della Legge 160/2019 sopprime, a far data dal 01 dicembre 2021, l'obbligo dell'istituzione da parte dei Comuni del servizio di pubbliche affissioni in quanto lo stesso è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet, il Comune di Merate – con il presente regolamento - mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021 al fine di garantire e salvaguardare la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica.

2. Il Comune di Merate garantisce, inoltre, l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

Articolo 31 - Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 50 per ogni mille abitanti o frazione ed è ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale	15%
b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica.....	15%
c) alle affissioni di natura commerciale	47%
d) alle affissioni di natura privata	13%
e) alle affissioni per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali, per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; per gli annunci mortuari... ..	10%

L'ubicazione degli impianti è indicata nell'allegato D) alla presente.

Articolo 32 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti di qualunque genere e misura (commerciali, funebri...) è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 pari a € 0,70 con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata Tabella denominata "Esposizione pubblicitarie e Pubbliche affissioni"

3. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.

Articolo 33 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.



Articolo 34 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 90% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) gli annunci mortuari.

Articolo 35 - Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 36 - Modalità per il servizio affissioni

1. Il materiale da affiggere deve essere consegnato direttamente al concessionario del servizio di pubbliche affissioni.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente; qualora le affissioni non siano più necessarie il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.



7. Il committente ha inoltre la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, fermo restando l'obbligo di corrispondere la metà del canone dovuto;
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il concessionario del servizio di pubbliche affissioni ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 37 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il concessionario del servizio di pubbliche affissioni e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione del 10% del canone.

PARTE QUARTA DISCIPLINA TRANSITORIA – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38 - Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 21.6.1994 e successive modificazioni, nonché la delibera tariffaria n. 10 approvata dalla Giunta Comunale in data 16.01.2020 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 27.11.1998 e successive modificazioni resta applicabile per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Ai sensi dell'articolo 1 comma 846 della L. 160/2019 il contratto rep.n. 6168/2018 avente ad oggetto l'affidamento in concessione dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa smaltimento rifiuti giornaliera per il periodo dal 01.10.2018 al 30.9.2023 prosegue sino alla naturale scadenza, atteso che ai sensi dell'articolo 1 comma 817 della citata L. 160/2019 il canone disciplinato del presente regolamento assicura un gettito pari a quello conseguito dai canoni sostituiti dalla citata L. 160/2019.



Articolo 39 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 40 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE e s.m.i.

Articolo 41 - Allegati

Il presente regolamento è corredato dai seguenti allegati, che fanno parte integrante dello stesso:

Allegato A) Classificazione zone

Allegato B) coefficiente per occupazione suolo pubblico

Allegato C) coefficiente per l'esposizione pubblicitaria

Allegato D) elenco degli impianti

Articolo 42 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio 2022.



ALLEGATO A)

Allegato A – CLASSIFICAZIONE ZONE

A1 – zone per occupazione suolo pubblico

DENOMINAZIONE VIA	CATEGORIA DI APPARTENENZA
VIA ADAMELLO	CENTRO ABITATO
VIA AGNESI MARIA GAETANA	CENTRO ABITATO
CASA AGRESTE	CENTRO ABITATO
VICOLO SCIPIONE ALBANI	CENTRO STORICO
VIA SALVADOR ALLENDE	CENTRO ABITATO
VIA ALPI	ZONE PERIFERICHE
VIA ANNUNCIATA	CENTRO STORICO
VIA ARLATI PADRE PAOLO	CENTRO STORICO
VIA DON ALFREDO ARNABOLDI	CENTRO ABITATO
VIA ASTRONAUTI	CENTRO ABITATO
VIA BASILICO MONSIGNOR NATALE	CENTRO ABITATO
VIA ANTONIO BASLINI	CENTRO STORICO
VIA CARLO BASLINI	CENTRO STORICO
CASA BEATRICE	CENTRO ABITATO
ATRIO BELGIOIOSO	CENTRO STORICO
VIA BELLAVISTA	CENTRO ABITATO
VIA BELVEDERE	CENTRO ABITATO
VICOLO BENEFICIO	CENTRO STORICO
VIA BERGAMO	CENTRO ABITATO
VIA DOTTO EDOARDO BERLA	CENTRO ABITATO
VIA EMILIO BIANCHI	CENTRO ABITATO
LOCALITA' BIFFO	CENTRO ABITATO
VIA ORESTE BONFANTI	CENTRO STORICO
VIA BONFANTI MOMOLO PALAZZI	CENTRO ABITATO
VIA DON ERNESTO BORGHI	CENTRO STORICO
LOCALITA' BOSCHETTO	ZONE PERIFERICHE
VIA BRAMANTE	CENTRO ABITATO
VIA BRIANZA	CENTRO ABITATO
VIA BUONARROTI MICHELANGELO	CENTRO ABITATO
VIA BUOZZI BRUNO	CENTRO ABITATO
VIA CA' DEI MONTI	CENTRO ABITATO
VIA CADORE	CENTRO ABITATO
VICOLO CAIROLI FRATELLI	CENTRO ABITATO



VIA CAMPI	CENTRO STORICO
STRADA CAMPO DEL MOGGIO	CENTRO ABITATO
LOCALITA' CANDEGGIO	CENTRO ABITATO
VIA CANEVA	CENTRO STORICO
VIA CANONICA	CENTRO STORICO
VIA CESARE CANTU'	CENTRO STORICO
VIA CAPPELLETTA	CENTRO STORICO
VICOLO CARBONINI	CENTRO STORICO
VIA CARDUCCI GIOSUE'	CENTRO ABITATO
VICOLO CARLONI	CENTRO STORICO
VIA GABRIO CASATI	CENTRO ABITATO
CASCINA CASIGNOLO	CENTRO ABITATO
VIA CAVOUR CAMILLO	CENTRO STORICO
VIA DON CESARE CAZZANIGA	CENTRO ABITATO
VIA CELLINI BENVENUTO	CENTRO ABITATO
VIA CEPPO	CENTRO STORICO
VIA FRATELLI CERNUSCHI	CENTRO ABITATO
VIA CERRI	CENTRO STORICO
VIA FRATELLI CERVI	CENTRO STORICO
VICOLO CHIUSO	CENTRO STORICO
CASA CIMIGNAGHI	CENTRO ABITATO
VIA COLLEGIO MANZONI ALESSANDRO	CENTRO STORICO
CASA COLLINA	UBICAZIONE SCONOSCIUTA
VICOLO COLOMBINO	CENTRO STORICO
CASA COLOMBO	CENTRO ABITATO
VIA CRISTOFORO COLOMBO	CENTRO ABITATO
VIA MONSIGNOR FEDERICO COLOMBO	CENTRO ABITATO
VIA COMO	CENTRO ABITATO
VIA CONFALONIERI FEDERICO	CENTRO ABITATO
VIA DON PIETRO CONSONNI	CENTRO ABITATO
VIA CORNAGGIA CARLO	CENTRO STORICO
VIA CROCIFISSO	CENTRO STORICO
VIA DANTE ALIGHIERI	CENTRO STORICO
VIA DE AMICIS EDMONDO	CENTRO ABITATO
VIA DE GASPERI ALCIDE	CENTRO ABITATO
PIAZZA DEGLI EROI	CENTRO STORICO
VIA DEI LODOVICHI	CENTRO ABITATO
VIA DEL CALENDONE	CENTRO ABITATO
VIA DEL CAREGGIO	CENTRO ABITATO
VIA DEL CIOT	CENTRO ABITATO
STRADA DEL CIMITERO	CENTRO ABITATO



VICOLO DEL FOSSO	CENTRO STORICO
VIA DEL POZZO	CENTRO STORICO
VIA DEL SUBAGLIO	CENTRO ABITATO
STRADA DELLA CASA ROSSA	ZONE PERIFERICHE
PIAZZA DELLA CONCORDIA	CENTRO STORICO
STRADA DELLA GATTAFAME	ZONE PERIFERICHE
VIA DELLA MOLGORA	CENTRO ABITATO
VIA DELLA RONDINELLA	CENTRO ABITATO
PIAZZA DELLA VITTORIA	CENTRO STORICO
VIA DELLE GRIGNE	CENTRO ABITATO
VIA DELLE INDUSTRIE	CENTRO ABITATO
VIALE DELLE RIMEMBRANZE	CENTRO STORICO
VIA DELLE SCANSIGOLE	CENTRO ABITATO
VIA DELLE TOIANE	ZONE PERIFERICHE
VIA DONIZETTI GIACOMO	CENTRO ABITATO
CASA ELISA	CENTRO ABITATO
VIA FALCO' GIOVANNI PRINCIPE PIO	CENTRO ABITATO
VIA FARINI	CENTRO STORICO
PIAZZETTA FAVERZANI PROF. ANTONIO	CENTRO STORICO
VIA FERMI ENRICO	CENTRO ABITATO
VIA FIORI	CENTRO STORICO
VIA FONTANE	CENTRO STORICO
VIA FOPPETTA	CENTRO STORICO
CONTRADA DEL FOPPONE	CENTRO STORICO
VIA FORLANINI CARLO	CENTRO ABITATO
VIA FRISIA DONATO	CENTRO STORICO
VIA GALILEI GALILEO	CENTRO STORICO
VIA GALVANI LUIGI	CENTRO ABITATO
VIALE GIUSEPPE GARIBALDI	CENTRO STORICO
CASA GEROLAMA	CENTRO ABITATO
CASA GIANMARIO	CENTRO ABITATO
VIA GIOTTO	CENTRO ABITATO
VIA DON CARLO GNOCCHI	CENTRO ABITATO
VIA GRAMSCI ANTONIO	CENTRO ABITATO
VIA GRAN SASSO	CENTRO ABITATO
VIA GRANDI ACHILLE	CENTRO ABITATO
VIA INDIPENDENZA	CENTRO STORICO
VIA ISONZO	CENTRO ABITATO
PIAZZA ITALIA	CENTRO STORICO
VIA IV NOVEMBRE	CENTRO ABITATO
VIA JENNER	CENTRO ABITATO



VIA LAGHETTO	CENTRO ABITATO
VIA LAMARMORA ALFONSO	CENTRO ABITATO
CASCINA LAURA	CENTRO ABITATO
VIA LEONARDO DA VINCI	CENTRO ABITATO
VIA LEOPARDI GIACOMO	CENTRO ABITATO
CASA LILIANA	CENTRO ABITATO
CASCINA LINA	CENTRO STORICO
VIALE LOMBARDIA	CENTRO STORICO
PIAZZA LONGONI MONSIGNOR FRANCO	CENTRO ABITATO
VIA LUNGA	CENTRO STORICO
VIA MADONNA DEL BOSCO	CENTRO STORICO
VIA MADONNA DELLA TAZZA	CENTRO ABITATO
CASCINA MALPAGA	CENTRO ABITATO
VIA MAMELI GOFFREDO	CENTRO STORICO
VIA MANARA LUCIANO	CENTRO ABITATO
CASCINA MANDELLI	CENTRO ABITATO
LARGO MANDIC LEOPOLDO BEATO	CENTRO ABITATO
CASA MARCELLINA	CENTRO ABITATO
VIA MARCONI GUGLIELMO	CENTRO ABITATO
VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA	CENTRO ABITATO
VIA MASCAGNI PIETRO	CENTRO ABITATO
VIA MATTEOTTI GIACOMO	CENTRO ABITATO
VIA MAZZINI GIUSEPPE	CENTRO ABITATO
PIAZZA DON GIOVANNI MINZONI	CENTRO STORICO
CASCINA MONTALBANO	CENTRO ABITATO
VIA MONTE BIANCO	CENTRO ABITATO
VIA MONTE GRAPPA	CENTRO ABITATO
VIA MONTE ROSA	CENTRO ABITATO
VIA MONTELLO	CENTRO STORICO
VIA MONTI VINCENZO	CENTRO ABITATO
VIA ALDO MORO	CENTRO ABITATO
VIA MONSIGNOR LUIGI NAVA	CENTRO STORICO
VIA MOZZANICA GIUSEPPE	CENTRO ABITATO
CASCINA NIBBIO	CENTRO ABITATO
CASCINA NOVARINO	ZONE PERIFERICHE
VIA OLIVELLI TERESIO	CENTRO ABITATO
VIA PACINOTTI ANTONIO	CENTRO ABITATO
VIA MONSIGNOR RAFFAELANGELO PALAZZI	CENTRO ABITATO
VIA PAPA GIOVANNI XXIII	CENTRO STORICO
VIA PAPA GIOVANNI PAOLO I	CENTRO ABITATO
CASCINA PARAVINO	CENTRO ABITATO



VIA PARINI GIUSEPPE	CENTRO STORICO
VIA PASCOLI GIOVANNI	CENTRO STORICO
VIA PASTEUR LUIGI	CENTRO ABITATO
PIAZZA SILVIO PELLICO	CENTRO ABITATO
STRADA PER BARBIANO	CENTRO ABITATO
STRADA PER IMBERSAGO	ZONE PERIFERICHE
VIA PER ROBBIATE	CENTRO STORICO
VIA DON ANGELO PEREGO	CENTRO STORICO
VIA PEROSI LORENZO	CENTRO ABITATO
VIA PERTINI SANDRO	CENTRO ABITATO
VIA PETRARCA FRANCESCO	CENTRO ABITATO
VIA PIAVE	CENTRO ABITATO
VIA PO	CENTRO ABITATO
VIA PODGORA	CENTRO STORICO
VICOLO POZZETTO	CENTRO STORICO
VICOLO PREPOSITURALE	CENTRO STORICO
PIAZZA PRINETTI GIULIO	CENTRO STORICO
VIA PRINETTI CASTELLETTI CAPITANO GINO	CENTRO ABITATO
VIA PROMESSI SPOSI	CENTRO ABITATO
VIA PUCCINI GIACOMO	CENTRO ABITATO
VIA PUECHER GIAN CARLO	CENTRO ABITATO
VIA QUINTABERTA	CENTRO STORICO
VIA PADRE ERNESTO RAVASI	CENTRO ABITATO
VIA RESEGONE	CENTRO ABITATO
VIA RIGHI AUGUSTO	CENTRO ABITATO
VIA RISORGIMENTO	CENTRO ABITATO
PIAZZA RIVA SPOLETI	CENTRO STORICO
VIA ROMA	CENTRO STORICO
CASA ROSETTA	CENTRO ABITATO
VIA ROSSINI GIOACCHINO	CENTRO ABITATO
CASCINA S. ANTONIO	CENTRO ABITATO
VIA S. ANTONIO DI PADOVA	CENTRO STORICO
PIAZZETTA S. BARTOLOMEO	CENTRO STORICO
PIAZZA S. CARLO	CENTRO STORICO
VIA S. CATERINA DA SIENA	CENTRO STORICO
VIA S. DIONIGI	CENTRO ABITATO
VIA S. FRANCESCO D'ASSISI	CENTRO ABITATO
LOCALITA' S. GIORGIO	CENTRO ABITATO
VIA S. GIORGIO	CENTRO ABITATO
CASCINA S. GIOVANNI	CENTRO STORICO
VIA S. GIUSEPPE	CENTRO STORICO



VIA S. LUISA DI MARILLAC	CENTRO ABITATO
VIA S. MARCELLINO	CENTRO STORICO
VIA S. MARIA DI LORETO	CENTRO ABITATO
VIA S. MARTA	CENTRO STORICO
CASCINA S. MARTINO	CENTRO ABITATO
PIAZZA S. PIETRO	CENTRO STORICO
VIA S. PROTASIO	CENTRO STORICO
VIA S. REMIGIO	CENTRO STORICO
VIA S. ROCCO	CENTRO ABITATO
CASCINA S. SEBASTIANO	CENTRO ABITATO
VIA S. VINCENZO	CENTRO ABITATO
CASA SALA	CENTRO ABITATO
VIA ANDREA SALA	CENTRO STORICO
VIA S. AMBROGIO	CENTRO STORICO
CASCINA S. AMBROGIO	CENTRO ABITATO
VIA RAFFAELLO SANZIO	CENTRO ABITATO
VIA SOLFERINO	CENTRO STORICO
VIA SPIGA	CENTRO STORICO
VIA SPLUGA	CENTRO ABITATO
VICOLO STALLETTI	CENTRO STORICO
VIA STATALE	CENTRO ABITATO
VIA STELVIO	CENTRO ABITATO
VIA STOPPANI ANTONIO	CENTRO STORICO
VICOLO STRECCIOLO	CENTRO STORICO
VIA DON LUIGI STURZO	CENTRO ABITATO
VIA TAGLIAMENTO	CENTRO ABITATO
VIA TERZAGHI	CENTRO STORICO
VIA TOFANE	CENTRO ABITATO
VIA TORRICELLI EVANGELISTA	CENTRO ABITATO
VIA TOSCANINI ARTURO	CENTRO ABITATO
VICOLO TRE SPADE	CENTRO STORICO
VIA TRENTO	CENTRO STORICO
VIA TRIESTE	CENTRO STORICO
VIA TURATI FILIPPO	CENTRO ABITATO
VIA UMBERTO I	CENTRO STORICO
VIA VANALLI ANDREA	CENTRO ABITATO
VIALE VERDI GIUSEPPE	CENTRO ABITATO
VIA VESPUCCI AMERIGO	CENTRO ABITATO
VIA PROFESSOR FRANCESCO VIGANO'	CENTRO STORICO
CASA VITTORIA	CENTRO ABITATO
VIA VITTORIO EMANUELE	CENTRO ABITATO



Città di
MERATE

VIA VITTORIO VENETO	CENTRO STORICO
PIAZZA VITTORIO VENETO	CENTRO STORICO
VIA VOLTA ALESSANDRO	CENTRO STORICO
VIA XXV APRILE	CENTRO ABITATO
VIA II GIUGNO	CENTRO ABITATO
VIE DI NUOVA DENOMINAZIONE non comprese nel presente elenco	CENTRO ABITATO

A2 – zone per esposizioni pubblicitarie

VIA COMO, VIA BERGAMO, VIA STATALE, VIA IV NOVEMBRE	ZONA 1
RESTANTI VIE DEL TERRITORIO COMUNALE	ZONA 2



**Allegato B - COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO**

OCCUPAZIONI ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
CENTRO STORICO	€ 60,00	1,50
CENTRO ABITATO	€ 40,00	1,00
ZONA PERIFERICA	€ 28,00	0,70

OCCUPAZIONI GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
CENTRO STORICO	€ 1,40	2,00
CENTRO ABITATO	€ 1,05	1,50
ZONA PERIFERICA	€ 0,70	1,00



Allegato C) - COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ	13,427 €	0,336
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	16,112 €	0,403
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	24,168 €	0,604
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ	32,224 €	0,806
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	26,854 €	0,671
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	32,224 €	0,806
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	40,280 €	1,007
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ	48,336 €	1,208
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	26,854 €	0,671
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	32,224 €	0,806
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	40,280 €	1,007
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	48,336 €	1,208
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	40,281 €	1,007
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	48,336 €	1,208
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	56,392 €	1,410
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	64,448 €	1,611
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	41,316 €	1,033
PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ	49,579 €	1,239
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	82,632 €	2,066
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	99,158 €	2,479



ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE E PUBBLICHE AFFISSIONI		
TARIFFA GIORNALIERA BASE = (su tariffa standard € 0,70)	€ 0,267	coefficiente 0,381
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ	0,090 €	0,336
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,107 €	0,403
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,161 €	0,604
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ	0,215 €	0,805
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	0,179 €	0,671
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,215 €	0,805
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,269 €	1,007
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ	0,322 €	1,208
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	0,179 €	0,671
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	0,215 €	0,805
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	0,269 €	1,007
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	0,322 €	1,208
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,269 €	1,007
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	0,322 €	1,208
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	0,376 €	1,409
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	0,430 €	1,611
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2	2,582 €	9,680
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	5,164 €	19,361
STRISCIONI ZONA 2	1,074 €	4,027
STRISCIONI ZONA 1	2,148 €	8,054
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	2,754 €	10,327



Città di
MERATE

PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ	3,305 €	12,392
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	5,509 €	20,653
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	6,611 €	24,784



Allegato D) ELENCO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

ALLEGATO "ELENCO IMPIANTI"

IMPIANTI MT 100 X 70		
<i>NUM. POS.</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>POSTI</i>
1	VIA XXV APRILE - BRUGAROLO	4
2	VIA XXV APRILE - PARCHEGGIO	4
3	VIA XXV APRILE - PENSILINA	4
4	VIA XXV APRILE - PARCHEGGIO GRANDE	8
5	VIA TURATI	4
6	VIA DEGLI ALPINI (4 FRONTE - 12 RETRO)	16
7	VIA CERNUSCHI	3
8	VIA VERDI	12
9	VIA PARINI	8
10	VIALE LOMBARDIA (FRONTE)	18
11	VIALE LOMBARDIA (RETRO)	18
12	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	20
13	VIA DON MINZONI	4
14	VIA CERRI (MURO)	16
15	VIA CERRI (CHIESA NOVATE)	4
16	VIA VALLE SUPERIORE	4
17	VIA CAPPELLETTA (PAGNANO)	4
18	CASSINA	4
TOTALE		155

IMPIANTI MT 140 X 100		
<i>NUM. POS.</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>POSTI</i>
1	VIA IV NOVEMBRE - BRUGAROLO	2
2	VIA CERRI - NOVATE (FRONTE)	2
3	VIA CERRI - NOVATE (RETRO)	2
4	VIA CERRI - CHIESA NOVATE (FRONTE)	2
5	VIA CERRI - CHIESA NOVATE (RETRO)	2
6	VIA VITTORIO VENETO - NOVATE	2
7	VIA MARCONI - CASSINA	4
8	VIA VOLTA - SARTIRANA	2
9	VIA MONTEGRAPPA - SARTIRANA	2
10	VIALE VERDI - SNAI (FRONTE)	2
11	VIALE VERDI - SNAI (RETRO)	2
12	VIA DEGLI ALPINI (FRONTE)	2
13	VIA DEGLI ALPINI (RETRO)	2
14	VIA DEGLI ALPINI (FRONTE)	2
15	VIA DEGLI ALPINI (RETRO)	2
16	VIA TURATI (FRONTE)	2
17	VIA TURATI (RETRO 1°)	2
18	VIA TURATI (RETRO 2°)	2
19	VIA MATTEOTTI	4
20	VIA TRIESTE	6
21	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	20
22	VIALE CORNAGGIA (FRONTE)	4
23	VIALE CORNAGGIA (RETRO)	4
24	VIALE CORNAGGIA (PARCHEGGIO)	2
25	CIMITERO (RETRO)	2
26	VIA INDIPENDENZA	6
27	VIA GARIBALDI	5
28	VIA DON MINZONI (FRONTE)	2
29	VIA DON MINZONI (RETRO)	2
30	VIA CERRI	5
31	VIA CERRI PARCHEGGIO	2
TOTALE		102



IMPIANTI RELATIVI ALLE AFFISSIONI ISTITUZIONALI		
<i>NUM. POS.</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>POSTI</i>
1	VIA CERNUSCHI	2
2	VIA CERNUSCHI - STECCATO	1
3	VIA DEGLI ALPINI - STECCATO	2
4	VIA CAZZANIGA	2
5	VIA CAZZANIGA - STECCATO	2
6	VIA MANZONI - LAMIERA	1
7	VIA PARINI - LAMIERA	2
8	VIA LOMBARDIA	3
9	VIA GARIBALDI	3
10	VIA TOFANE	1
11	PAGNANO	3
12	VIA S. GIORGIO	1
13	VIA BASLINI	3
14	VIA CERRI - LAMIERA	2
15	NOVATE - SEMAFORO - LAMIERA	2
16	NOVATE ALTA - LAMIERA	2
17	VIA VERDI	2
18	VIA IV NOVEMBRE	2
19	VIA XXV APRILE	3
20	VIA XXV APRILE	3
21	VIA TURATI	3
22	VIA PAPA GIOVANNI XXIII - LAMIERA	2
23	VIA TRENTO	2
24	CICOGNOLA	2
25	VIA RESEGONE VALLE SUPERIORE	2
26	VIA MONTEGRAPPA	3
27	SARTIRANA (PIAZZA) - LAMIERA	2
28	CIMITERO MERATE	3
29	CASSINA	3
30	PIAZZA EROI	3
	TOTALE	67

IMPIANTI PER AFFISSIONE NECROLOGI		
<i>NUM. POS.</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>POSTI</i>
1	VIA CERNUSCHI	1
2	VIA CERNUSCHI - STECCATO	3
3	VIA DEGLI ALPINI - STECCATO	2
4	VIA CAZZANIGA	2
5	VIA CAZZANIGA - STECCATO	1
6	VIA MANZONI - LAMIERA	2
7	VIA PARINI - LAMIERA	2
8	VIA LOMBARDIA	3
9	VIA GARIBALDI	2
10	VIA TOFANE	1
11	PAGNANO	2
12	VIA S. GIORGIO	1
13	VIA BASLINI	2
14	VIA CERRI - LAMIERA	2
15	NOVATE - SEMAFORO - LAMIERA	1
16	NOVATE ALTA - LAMIERA	2
17	VIA VERDI	2
18	VIA IV NOVEMBRE	3
19	VIA XXV APRILE - 1° LAMIERA	2



Città di
MERATE

20	VIA XXV APRILE - 2° LAMIERA	2
21	VIA TURATI	3
22	VIA RONDINELLA	3
23	VIA TRENTO	2
24	CICOGNOLA	1
25	VIA RESEGONE VALLE SUPERIORE	1
26	VIA MONTEGRAPPA	3
27	SARTIRANA (PIAZZA) - LAMIERA	2
28	CIMITERO MERATE	3
29	CASSINA	3
30	VIA INDIPENDENZA	3
31	VIA CORNAGGIA - LAMIERA	3
32	VIA CAMPI	3
	TOTALE	68